

ASSOCIAZIONE ITALIANA per il DIRITTO TRIBUTARIO LATINO-AMERICANO

II Giornate Italiane di Diritto Tributario Latino-Americano

LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE

Venerdì 13 novembre 2020

L'impatto di blockchain e database condivisi sui sistemi fiscali

Andrea Quattrocchi

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

andrea.quattrocchi@unicatt.it

Blockchain e database condivisi

- **Blockchain:** catena di blocchi, tecnologia nella quale ciascun partecipante costituisce un «nodo» e mediante due chiavi (una pubblica e una privata) può concludere transazioni e attivare *smart contract* attraverso un sistema di validazione «distribuito». Le transazioni, custodite in «blocchi» che si servono di plurimi registri pubblici («*ledger*»), non possono essere modificate senza il consenso di tutti i partecipanti. Ciascun partecipante dispone di una copia di tutti i dati.
- **Database condiviso:** archivio dati centralizzato nel quale ciascun partecipante può accedere mediante chiavi informatiche per effettuare interrogazioni, e, se autorizzato a priori, immettere dati nuovi e modificare quelli esistenti.

Imposte sui redditi: dall'autoliquidazione alla «dichiarazione confermativa»

- Possibile estensione dell'applicabilità della dichiarazione precompilata
 - Raccolta, su *app* dedicata, di dati relativi a:
 - > redditi fondiari (risultanze catastali o canoni da contratti registrati)
 - > redditi finanziari (banche e intermediari)
 - > redditi di lavoro dipendente (datori di lavoro)
 - > redditi di lavoro autonomo (in particolare i contribuenti «minori»)
 - > costi deducibili (riscontrati da fatture elettroniche e da altre prestazioni collegate) e spese detraibili
 - > contributi previdenziali versati;
 - Il contribuente si limita a confermare i dati, il sistema liquida automaticamente i tributi alla chiusura dell'annualità d'imposta e li addebita sul c/c, salvo opzione di addebito periodico.

Imposte sui redditi: dall'autoliquidazione alla «dichiarazione confermativa»

Vantaggi:

- immediata definizione del rapporto d'imposta alla chiusura del periodo;
- possibile ritorno all'effettiva tassazione del reddito complessivo con imposizione progressiva;
- sostanziale eliminazione dell'adempimento dichiarativo e dei relativi costi;
- elevata attendibilità dei dati immessi e controllo automatizzato strutturale;
- gestione immediata degli inadempimenti, da trattare mediante forme di ingiunzione «smart», esclusivamente telematiche.

Criticità:

- notevole incidenza sulla sfera personale («identità» e «identità fiscale»);
- necessità di definire *ex ante* l'oggetto del costo inerente (per codice Ateco) e della spesa detraibile, con conseguente problematica standardizzazione (che non esaurisce le fattispecie concrete);
- perdurante difficoltà di individuare transazioni non formalizzate e quindi di accertare redditi occulti;
- Complessità di implementazione per i redditi d'impresa.

Scambio di informazioni: dallo «scambio» alla «condivisione»

- Direttiva 15 febbraio 2011, n. 2011/16/UE: lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace.
- I dati immessi nel sistema dall'intermediario finanziario estero (ad. es.), potrebbero essere condivisi sia con l'amministrazione dello Stato della fonte che con quello di residenza > cambia il ruolo dello Stato della fonte (è «scavalcato» dalla tecnologia).
- Commissione UE, *Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation*, 15 luglio 2020, COM(2020) 314 final: obbligo, per i gestori delle piattaforme ("*reporting platform operator*") di raccogliere, custodire e scambiare le informazioni relative agli operatori che se ne avvalgono per la cessione di beni e la prestazione di servizi ("*reportable seller*").
- A fronte di uno scambio più efficiente è necessario anche un nuovo sistema di controlli, di tipo sovranazionale. La proposta prevede "joint audits", verifiche amministrative congiunte, condotte dalle autorità competenti di due o più Paesi allo scopo di controllare in modo coordinato la posizione di uno o più contribuenti.
- Possibili effetti, a lungo termine, sulle modalità di tassazione dei flussi.

Transfer pricing

- In passato i *transfer pricing test* erano effettuati a posteriori (necessità di individuare riscontri a scelte già adottate).
- *BEPS, Action 13*: approccio di contestualità > verifica interna al momento della transazione
- La *blockchain* consente di implementare *smart contracts*, contratti intelligenti ad esecuzione automatica sia sul fronte delle prestazioni (quali le forniture periodiche) che del pagamento dei corrispettivi (addebitati appena rilevata l'avvenuta prestazione);
- Il *pricing* delle operazioni *cross border* potrebbe essere codificato attraverso tali contratti, in modo da applicare di *default* prezzi di trasferimento rispettosi, a monte, del principio dell'*arm's length*, rifiutando transazioni non in linea con lo standard programmato ed inserito a priori (compresa una eventuale variabilità entro *range* prestabiliti).
- La tecnologia sarà di supporto se il sistema potrà individuare, anche attraverso la condivisione di *database*, dati in grado di consentire adeguatamente la fissazione del prezzo, area nella quale emergono le criticità tipiche del *transfer pricing*.

Iva

- Commissione UE: *Transaction Network Analysis*, strumento di accesso delle amministrazioni fiscali alle operazioni transnazionali.
 - La *blockchain* consente il «*labelling*» dei pagamenti, applicabile nello *split payment*. Accredito suddiviso tra quota-cedente e quota-Stato, accreditato sul conto del cedente e «girato» all'Erario.
 - Se tecnicamente implementabile, la catena di blocchi dovrebbe coinvolgere tutti gli operatori e tutte le autorità fiscali UE (ciascuna costituente un nodo). Difficoltà per la segnalata necessità di custodire una copia dell'integralità dei dati.
- > Creazione di blocchi costituiti dall'insieme delle transazioni intrattenute da un operatore economico con il suo fornitore, verificabili in qualunque momento. Non è esclusa la possibilità di transazioni regolate *off records*.

Imposte sui trasferimenti

- **Ambito immobiliare**

- Database condiviso: trascrizione diretta degli atti di trasferimento ad opera dei notai
- Semplificazione: possibile unificazione tra banca dati catastale e registri immobiliari (nonché delle risultanze tecniche comunali).
- Conseguente possibile unificazione delle imposte ipotecaria e catastale.

- **Smart contract:**

- possibile verifica automatica del valore di mercato ai fini della determinazione della base imponibile;
- applicazione automatica del *labelling* dei pagamenti (imposte pagate direttamente dall'acquirente, escludendo responsabilità del notaio).

- **Successione**

- *Smart will*: testamenti codificati auto-esecutivi e conseguente imposizione.
- Automazione delle procedure di successione ed effetti sugli attuali adempimenti dichiarativi.